****

**REPUBBLICA ITALIANA**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 8714 del 2016, proposto da:

ARCI Caccia Nazionale, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Marco Orlando C.F. RLNMRC66D24H501Q, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Sistina 48;

***contro***

World Wide Fund Nature Ong - WWF, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Pezone C.F. PZNMHL73R12C632R, con domicilio eletto presso Alessio Petretti in Roma, via degli Scipioni, 268/A;

***nei confronti di***

Regione Abruzzo non costituito in giudizio;   
Federazione Italiana della Caccia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dagli avvocati Innocenzo Gorlani C.F. GRLNCN37L29B157B, Claudio Chiola C.F. CHLCLD38D09H501K, con domicilio eletto presso Claudio Chiola in Roma, via della Camilluccia, 785;

***per la riforma***

dell'ordinanza cautelare del T.A.R. per l’Abruzzo, sede di l’Aquila, n. 244/2016, resa tra le parti;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di World Wide Fund Nature Ong - WWF e di Federazione Italiana della Caccia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati Marco Orlando, Alessio Petretti su delega di Michele Pezone e Claudio Chiola;

Ritenuto che:

- le considerazioni sul *Key Concepts document* relativo alla direttiva 79/409/CEE, concernenti la cacciabilità nel periodo di “sovrapposizione teorica” al periodo “sensibile” (di migrazione prenuziale e di riproduzione), così come la peculiarità della Regione Abruzzo (in ragione della forte incidenza di aree naturali protette, nelle quali è vietata l’attività venatoria), non possono impedire l’applicazione del principio di precauzione, anche se comportano l’esigenza di una motivazione specifica a supporto delle limitazioni che vengano imposte;

- in questa prospettiva, le motivazioni addotte dalla Regione Abruzzo non appaiono idonee a superare le valutazioni espresse dall’ISPRA col parere prot. 40098 in data 5 luglio 2016;

Ritenuto, pertanto, che:

- riguardo al prolungamento della caccia alla specie *Beccaccia*oltre il 31 dicembre 2016 e fino al 19 gennaio 2017, le conclusioni del TAR si sottraggono alle censure dedotte;

- viceversa, riguardo al medesimo prolungamento riguardo alle altre specie in questione (*Cesena, Tordo bottaccio e Tordo sassello*), il parere ISPRA indica una data di chiusura al 10 gennaio 2017, e pertanto l’appello cautelare può essere parzialmente accolto, limitatamente alla riduzione dell’effetto sospensivo del calendario venatorio impugnato, che di conseguenza riassume efficacia ai fini della cacciabilità delle specie predette nel periodo 1° - 10 gennaio 2017;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) accoglie parzialmente l'appello cautelare (Ricorso numero: 8714/2016) e, per l'effetto, in parziale riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado per quanto riguarda la cacciabilità delle specie *Cesena, Tordo bottaccio*e *Tordo sassello* dal 1° al 10 gennaio 2017, ferma restando la sospensione dell’efficacia del calendario venatorio riguardo alla cacciabilità di dette specie dopo la data del 10 gennaio 2017 e della specie *Beccaccia* oltre la data del 31 dicembre 2016.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Manfredo Atzeni, Consigliere

Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore

Raffaello Sestini, Consigliere

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
| **Pierfrancesco Ungari** |  | **Marco Lipari** |
| **IL SEGRETARIO** | | |